DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 ottobre 2019, n. 1780

Art. 2 Legge regionale 8.10.2014, n. 41 "Misure di tutela delle aree colpite da Xylella fastidiosa". Indirizzi per la tenuta dell'elenco dei terreni interessati da espianto/abbattimento/spostamento di olivi infetti da Xylella fastidiosa, visto l'art. 1 L.R. 8.10.2014 n. 41, modificato dalla L.R. 11 aprile 2016 n.7.

Il Presidente della Giunta regionale dott. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria effettuata dal dirigente del Servizio Filiere agricole sostenibili e multifunzionalità, di concerto con il Servizio Produzioni vivaistiche e controllo organismi nocivi, confermata dai dirigenti delle Sezioni Competitività delle Filiere Agroalimentari e Osservatorio Fitosanitario, riferisce quanto segue:

VISTA la legge 14 febbraio 1951, n. 144 "Modificazione degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, concernente il divieto di abbattimento di alberi di olivo";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 14/12/1989, n. 7310 'Direttive per l'esercizio della delega ai Capi degli ispettorati Provinciali dell'Agricoltura";

VISTA la legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 "Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia" e ss.mm.ii.;

VISTA la DGR 3 settembre 2013, n. 1576 "Legge regionale 4 giugno 2007, n. 14 'Tutela e valorizzazione del Paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia. Linee guida relative alle modalità di espianto, trasporto e reimpianto di ulivi monumentali";

VISTO l'art. 2 legge regionale 8.10.2014, n. 41 "Misure di tutela delle aree colpite da Xylella fastidiosa";

VISTA la legge regionale 11.04.2016, n. 7 "Modifiche alla legge regionale 8 ottobre 2014, n. 41, per l'inclusione dei terreni nell'elenco dei terreni infetti", che modifica e sostituisce il solo art. 1 della L.R. 41/2014;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 200 del 5/02/2019, recante "Indirizzi operativi per l'applicazione coordinata della normativa in tema di abbattimento di alberi di olivo (L. n. 144/51) nelle aree delimitate infette della regione Puglia per contrastare la diffusione di Xylella fastidiosa. Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 1989 n. 7310";

VISTO il D.L 29 marzo 2019 n. 27, convertito in legge, con modificazioni, 21 maggio 2019, n. 44, in particolare l'art. 8 ter avente ad oggetto le "Misure per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa";

VISTA la determinazione del dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari n. 147 del 7/06/2019 "Decreto Legge 29 marzo 2019 n. 27 convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2019, n. 44, avente ad oggetto "Approvazione modelli di comunicazione ai sensi dell'art. 8 ter, primo comma, della legge 44/2019";

RITENUTO necessario, in applicazione dell'art. 2 commi 1 e 2 della L.R. n. 41/2014, nonché in applicazione dell'art. 1 della medesima Legge Regionale, modificato e sostituito dalla L.R. 11 aprile 2016 n. 7 - con cui il vincolo finalizzato al mantenimento della destinazione rurale al fine di garantire la continuità dell'uso agricolo dei terreni interessati da infezione a causa di Xylella fastidiosa viene esteso ai terreni nei quali si procede ad espianto, abbattimento o spostamento delle piante di olivo e non delle sole piante di ulivo monumentale tutelate dalla specifica legge regionale, contestualmente riducendo la durata del vincolo da 15 anni a 7 anni - definire gli indirizzi per la tenuta dell'elenco, pubblicato sul Sistema Informativo Territoriale, dei terreni interessati da espianto/abbattimento/spostamento di olivi con infezione da Xylella fastidiosa ai sensi della legge n. 144/1951, della D.G.R. n. 7310 del 14/12/1989, modificata con la D.G.R. n. 200/2019, nonché ai sensi della Decisione UE 789/2015 s.m.i., nonché del D.L. 29 marzo 2019 n. 27 convertito in legge, con modificazioni, 21 maggio 2019, n. 44, nonché delle leggi regionali: Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 "Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della Regione Puglia" (BURP n° 39 del 30/03/2017) - Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 "Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)" (BURP n°

110/2017) - Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)", (BURP n. 146 del 27/12/2017) - art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017 e della D.G.R. 1890 del 24.10.2018;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 1 della L.R. 7/2016, dispone: "In tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale, al fine di garantire la continuità dell'uso agricolo i terreni interessati da infezione a causa della xylella fastidiosa o complesso disseccamento rapido dell'olivo (co.di.r.o.) e per questo interessati da espianto, abbattimento o sposfomenfo di alberi di olivo, non possono cambiare per i successivi sette anni la tipizzazione urbanistica vigente al momento dell'espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, né essere interessati dal rilascio di permessi di costruire in contrasto con ia precedente destinazione urbanistica. Di tale divieto è dato atto nei certificati di destinazione urbanistica sulla base di specifiche segnalazioni da parte delle strutture regionali ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 2";

DATO ATTO che l'elenco dei terreni interessati da infezione a causa della xylella fastidiosa o complesso disseccamento rapido dell'olivo (co.di.r.o.) e per questo interessati da espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, è stato istituito ai fini dell'apposizione del vincolo finalizzato al mantenimento della destinazione rurale al fine di garantire la continuità dell'uso agricolo, secondo i termini e le modalità previste dalla LR. 41/2014 come modificata dalla L.R. n. 7/2016, a far data dall'entrata in vigore delle citate norme;

CONSIDERATO che i termini dei vincoli previsti dall'art. 1, comma 1 della L.R. n. 7/2016 decorrono dalla data di espianto/abbattimento/spostamento delle piante di olivo e considerato che l'art. 8 ter del D.L. 27/2019 convertito in legge 44/2019, con modifiche, stabilisce una importante e decisiva deroga alla normativa vigente in materia, semplificando le procedure da parte dei proprietari/conduttori/detentori di terreni ricadenti in zona infetta da Xylella fastidiosa, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni;

CONSIDERATO che il citato D.L. 27/2019 convertito in legge 44/2019, per essere attuato, ha necessitato dell'approvazione di modelli di comunicazione e richiede l'omogeneizzazione e la riorganizzazione delle procedure regionali, attraverso il coinvolgimento e l'operatività del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale, in stretta sinergia con InnovaPuglia e con il S.I.T. regionale, anche mediante la messa a disposizione degli elenchi opportunamente rispettosi della normativa sulla privacy;

VISTA la D.G.R. 29 novembre 2018, n. 2154 ad oggetto: DGR 30 novembre 2016, n. 1921, "Avvio degli interventi prioritari in tema di Agenda digitale. Azione pilota "Puglia Log-in". Approvazione protocollo di intesa tra la Regione Puglia e l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA", e gli atti connessi, nel cui ambito sono attivate le procedure di informatizzazione dei procedimenti di ufficio e di digitalizzazione dei dati sul sistema informativo territoriale;

Ciò premesso, si propone:

- di predisporre nel Sistema informativo territoriale della Regione Puglia SIT (www.sit.puglia.it) una pagina dedicata alla tenuta e aggiornamento dell'elenco dei terreni interessati da espianto/abbattimento/ spostamento di piante olivo infette da Xylella fastidiosa e di organizzare la relativa banca dati informatizzata, periodicamente aggiornabile, con la possibilità di estrazione dei dati a cura dei soggetti registrati e autorizzati;
- di stabilire che il termine del divieto previsto dall' art. 1, comma 1 della L.R. n. 7/2016:
 - a) nel caso di attività svolta ai sensi del D.L. 29 marzo 2019 n. 27 convertito in legge con modificazioni, 21 maggio 2019, n. 44, decorre dalla data di comunicazione di avvenuto espianto/abbattimento/spostamento degli alberi di olivo, inviata al Servizio Territoriale competente a cura della ditta interessata entro 10 giorni naturali, mediante la presentazione del modello di cui all'allegato "B" alla Determinazione del dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari n. 147 del 7/06/2019; in mancanza di presentazione del suddetto modello "B", decorre dalla data della comunicazione di cui all'allegato "A" alla DDS Competitività delle

filiere agroalimentari n. 147/2019. Il proprietario o avente causa può richiedere al Servizio territoriale competente la cancellazione delle particelle dall'elenco qualora non abbia avuto luogo l'espianto/abbattimento/spostamento degli alberi di olivo infetti da Xylella fastidiosa, previa presentazione di documentazione probante ed asseverata nelle forme di legge;

- b) nel caso di attività svolta ai sensi della legge n. 144/1951 e della D.G.R. n. 7310 del 14/12/1989 modificata con la D.G.R. n. 200 del 5/02/2019, il medesimo termine:
 - decorre dalla data di comunicazione di avvenuto espianto/abbattimento/spostamento degli alberi di olivo a seguito del suddetto provvedimento autorizzatorio, inviata al Servizio Territoriale competente a cura della ditta interessata entro 10 giorni naturali dalla suindicata operazione;
 - decorre, in mancanza della comunicazione di cui al punto precedente, dalla data del provvedimento autorizzatorio rilasciato. Il proprietario o avente causa può richiedere al Servizio territoriale competente la cancellazione delle particelle dall'elenco qualora non abbia avuto luogo l'espianto/abbattimento/spostamento degli alberi di olivo Infetti da Xylella fastidiosa, previa presentazione di documentazione probante ed asseverata nelle forme di legge;
- c) nel caso di attività svolta ai sensi della Decisione UE n. 789/2015 e s.m.i. e della D.G.R. n. 1890/2018, decorre dalla data del provvedimento amministrativo di estirpazione emesso dalla Sezione Osservatorio Fitosanitario.
- di incaricare la Sezione Competitività delle filiere agroalimentari di trasmettere periodicamente e con la dovuta tempestività alla Società innovaPuglia S.p.A., per la pubblicazione sul SIT, gli elenchi relativi al numero di piante e relativi identificativi catastali dei terreni di cui alle lettere a) e b);
- di incaricare la Società InnovaPuglia di acquisire dal portale www.emergenzaxylella.it (predisposto e gestito dalla stessa Società) le determinazioni di abbattimento di piante infette adottate dalla sezione Osservatorio Fitosanitario, con l'individuazione del numero di piante infette e i relativi dati catastali, di cui alla precedente lettera c);
- di comunicare ai Comuni interessati, attraverso il SIT, ogni aggiornamento dell'elenco, richiamando i medesimi agli obblighi di cui all'art. 1 comma 1 della L.R. 7/2016, per i connessi adempimenti di competenza.

SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA CUI AL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata sia di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Presidente dott. Michele Emiliano, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, in quanto rientrante nelle tipologie previste dall'art. 4 - comma 4 - lettera k) della legge regionale n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente; Vista le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento; Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare la proposta del Presidente dr. Michele Emiliano, che si intende integralmente richiamata.
- di predisporre nel Sistema informativo territoriale della Regione Puglia SIT (www.sit.puglia.it) una

pagina dedicata alla tenuta e aggiornamento dell'elenco dei terreni interessati da espianto/abbattimento/ spostamento di piante olivo infette da Xylella fastidiosa e di organizzare la relativa banca dati informatizzata, periodicamente aggiornabile, con la possibilità di estrazione dei dati a cura dei soggetti registrati e autorizzati;

- di stabilire che il termine del divieto previsto dall' art. 1, comma 1 della L.R. n. 7/2016:
 - a) nel caso di attività svolta ai sensi del D.L. 29 marzo 2019 n. 27 convertito in legge con modificazioni, 21 maggio 2019, n. 44, decorre dalla data di comunicazione di avvenuto espianto/ abbattimento/spostamento degli alberi di olivo, inviata al Servizio Territoriale competente a cura della ditta interessata entro 10 giorni naturali, mediante la presentazione del modello di cui all'allegato "B" alla Determinazione del dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari n. 147 del 7/06/2019; in mancanza di presentazione del suddetto modello "B", decorre dalla data della comunicazione di cui all'allegato "A" alla DDS Competitività delle filiere agroalimentari n. 147/2019. Il proprietario o avente causa può richiedere al Servizio territoriale competente la cancellazione delle particelle dall'elenco qualora non abbia avuto luogo l'espianto/abbattimento/spostamento degli alberi di olivo infetti da Xylella fastidiosa, previa presentazione di documentazione probante ed asseverata nelle forme di legge;
 - b) nel caso di attività svolta ai sensi della legge n. 144/1951 e della D.G.R. n. 7310 del 14/12/1989 modificata con la D.G.R. n. 200 del 5/02/2019, il medesimo termine:
 - decorre dalla data di comunicazione di avvenuto espianto/abbattimento/spostamento degli alberi di olivo a seguito del suddetto provvedimento autorizzatorio, inviata al Servizio Territoriale competente a cura della ditta interessata entro 10 giorni naturali dalla suindicata operazione;
 - decorre, in mancanza delta comunicazione di cui al punto precedente, dalla data del provvedimento autorizzatorio rilasciato. Il proprietario o avente causa può richiedere al Servizio territoriale competente la cancellazione delle particelle dall'elenco qualora non abbia avuto luogo l'espianto/abbattimento/spostamento degli alberi di olivo infetti da Xylella fastidiosa, previa presentazione di documentazione probante ed asseverata nelle forme di legge;
 - c) nel caso di attività svolta ai sensi della Decisione UE n. 789/2015 e s.m.i. e della D.G.R. n. 1890/2018, decorre dalla data del provvedimento amministrativo di estirpazione emesso dalla Sezione Osservatorio Fitosanitario.
- di incaricare la Sezione Competitività delle filiere agroalimentari di trasmettere periodicamente e con la dovuta tempestività alla Società InnovaPuglia S.p.A., per la pubblicazione sul SIT, gli elenchi relativi al numero di piante e relativi identificativi catastali dei terreni di cui alle lettere a) e b);
- di incaricare la Società InnovaPuglia di acquisire dal portale www.emergenzaxylella.it (predisposto e gestito dalla stessa Società) le determinazioni di abbattimento di piante infette adottate dalla sezione Osservatorio Fitosanitario, con l'individuazione del numero di piante infette e i relativi dati catastali, di cui alla precedente lettera c);
- di comunicare ai Comuni interessati, attraverso il SIT, ogni aggiornamento dell'elenco, richiamando i medesimi agli obblighi di cui all'art. 1 comma 1 della L.R. 7/2016, per i connessi adempimenti di competenza;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul Portale Regionale dell'"Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale.